



Ministero dello Sviluppo Economico

Convenzione per l'attuazione del programma di cui all'avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

(ex art. 5, comma 2, decreto interdirettoriale del 4 agosto 2016)

TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (di seguito denominato "MiSE-DGMEREEN" o "Ministero") con sede in Roma, via Molise n. 2 (Codice Fiscale 80230390587), rappresentato dal Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, Rosaria Romano, domiciliata per la carica presso la suindicata sede;

E

la Regione Campania con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81 (Codice Fiscale 80011990639), rappresentata dal Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Roberta Esposito, domiciliata per la carica presso la suindicata sede;

(di seguito il MiSE-DGMEREEN e la Regione Campania, collettivamente,

le “Parti” e singolarmente la “Parte”);

PREMESSO CHE:

- l’articolo 8, comma 2, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, prevede che gli Stati membri elaborino programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI al fine di coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati;

- l’articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141, dispone che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblichi un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001;

- per cofinanziamento si intende un conferimento di risorse, da destinarsi alla realizzazione dei programmi regionali, di pari entità da parte dello Stato

e della regione partecipante;

- l'articolo 8, comma 10 del medesimo decreto dispone altresì che all'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente;

VISTO:

- il decreto adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLE il 4 agosto 2016 recante *“Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”* (di seguito, Avviso), che definisce le modalità di presentazione delle domande, le modalità di erogazione del cofinanziamento e le successive attività di gestione e controllo;

- in particolare, l'articolo 5 comma 2 del medesimo Avviso, secondo il quale il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di ENEA, valuta i programmi presentati in base ai criteri di cui agli articoli 3 e 4 dell'Avviso medesimo e, laddove non sussistano motivi ostativi, stipula apposita convenzione con la Regione o la Provincia autonoma interessata

all'attuazione del programma stesso e informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- la domanda di cofinanziamento presentata al MISE-DGMEREEN dalla Regione Campania con nota prot. 663841 del 11/10/2016 con riferimento ai programmi regionali finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI (**All. 1**);

- il decreto adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLE il 21 dicembre 2016 recante l'elenco dei programmi regionali ammessi a cofinanziamento e i corrispondenti importi cofinanziati;

CONSIDERATO CHE:

- il cofinanziamento regionale, ai sensi degli articoli 8, comma 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e 4, comma 3 dell'Avviso, costituisce condizione di ammissibilità per l'accesso al finanziamento previsto dall'Avviso e che la quota di cofinanziamento statale è pari al 50% del costo complessivo previsto per la realizzazione del programma regionale, entro i massimali e secondo la ripartizione definita dal predetto Avviso;

- il cofinanziamento regionale, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 529 del 4/10/2016, è garantito mediante le risorse sull'Asse 4 - Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese, Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" del POR FESR Campania 2014/20;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera h) dell'avviso, sono altresì ammissibili le spese sostenute dalle Regioni e dalle province autonome per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione delle PMI sull'importanza di

effettuare le diagnosi energetiche, nella misura massima del 10% del costo complessivo di realizzazione del programma, ferma restando la quota di cofinanziamento regionale e, comunque, entro gli importi massimi fissati per ciascuna regione o provincia autonoma ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Avviso;

- le risultanze dell'istruttoria svolta dal MISE-DGMEREEN con il supporto tecnico fornito da ENEA, nell'ambito delle attività da essa condotte per l'attuazione dell'Avviso, di cui alla nota istruttoria del 14 dicembre 2016;

- che, all'esito della suddetta istruttoria, espletata sulla base di tutta la documentazione fornita, non risultano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla Regione con nota prot. 663841 del 11/10/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse e Allegati)

Le premesse e gli Allegati costituiscono Patto e formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; ogni riferimento alla Convenzione dovrà essere inteso come automaticamente esteso anche a detti Allegati.

Art. 2

(Oggetto)

La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il MISE-DGMEREEN, quale soggetto cofinanziante e la Regione Campania. La stessa stabilisce i rispettivi obblighi e regola le modalità di erogazione delle risorse connesse alla realizzazione del programma di cui all'Allegato tecnico-

economico (All. 1).

Art. 3

(Data di avvio e durata del programma e durata della convenzione)

3.1 Il programma di cui all'allegato 1 alla presente convenzione, ha una durata di 36 mesi a decorrere dal momento della pubblicazione, ad opera della regione Campania, del bando contenente i requisiti di cui all'articolo 4.

3.2 la presente Convenzione ha una durata di 37 (trentasette) mesi a decorrere dalla data della stipula con efficacia subordinata alla registrazione della stessa presso la Corte dei Conti.

3.3 La durata potrà essere prorogata per un periodo di 12 (dodici) mesi, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza.

Art. 4

(Condizioni di ammissibilità al programma)

4.1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 lettera a) dell'Avviso, i finanziamenti sono concessi dalla Regione alle PMI operanti nel proprio territorio, selezionate attraverso apposito bando, nel rispetto delle spese ammissibili di cui alla lettera c) del medesimo articolo, nonché nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. I predetti finanziamenti sono erogati a seguito dell'effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi, o a seguito dell'ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001.

4.2 Possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalla Regione le PMI

che sono in possesso dei seguenti requisiti:

i. essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese;

ii. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

iv. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

v. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.

4.3 Sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate, al netto di IVA, sostenute dalle PMI per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, o sostenute per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001. Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui al menzionato Allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4. Ciascuna PMI può beneficiare del contributo previsto per la diagnosi energetica o per l'adesione alla norma

ISO 50001 per ciascuno dei propri siti aziendali, purché localizzati nella stessa Regione.

4.4 Sono ritenute altresì ammissibili le spese sostenute dalla Regione per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione delle PMI sull'importanza di effettuare le diagnosi energetiche, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 238.800,00, pari al 10% del valore del programma di diagnosi energetiche approvato, ferma restando la quota di cofinanziamento regionale, pari alla metà del suddetto ammontare, e comunque entro gli importi massimi fissati per ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Avviso;

4.5 Il certificato di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;

4.6 La Regione nel bando di cui al punto 4.1 prescrive quanto segue:

i) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, fermo restando quanto previsto all'articolo 4.1 della presente Convenzione, inviano alla Regione il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. I lavori di realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi energetica, terminano entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione

della diagnosi energetica; sono ammissibili altresì gli interventi che implicano solo modifiche gestionali, senza investimenti strumentali, purché sia documentato il risparmio energetico conseguito;

ii) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, inviano alla Regione la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001;

iii) le imprese beneficiarie, ai fini del monitoraggio e dell'incremento della banca dati di cui all'articolo 8, comma 5, d.lgs. n. 102/2014, sono tenute a compilare, e a trasmettere alla Regione, unitamente alla diagnosi energetica, per l'erogazione del contributo, il modulo predisposto dall'ENEA in collaborazione con le Regioni reperibile al link <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche>.

Art. 5

(Cofinanziamento e modalità di erogazione del contributo)

5.1 Facendo riferimento ai costi indicati nell'Allegato tecnico-economico (All. 1), il cofinanziamento per la realizzazione del programma oggetto della presente Convenzione è stabilito nella misura del 50% del costo complessivo del programma e comunque fino all'importo massimo di 1.194.000 euro.

5.2 Il cofinanziamento di cui al punto 5.1 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) la prima quota, alla presentazione della richiesta di accredito, a titolo di

anticipo, per un importo di euro 298.500,00 pari al 25 % (venticinque per cento) dell'ammontare complessivo del cofinanziamento di cui al punto 5 comma 1, a seguito della pubblicazione, ad opera della Regione Campania, del bando contenente i requisiti di cui all'articolo 4 della presente convenzione;

b) il saldo, fino all'ammontare complessivo del cofinanziamento di cui al punto 5.1 spettante alla Regione, decurtato dell'importo versato a titolo di anticipo di cui alla lettera a) punto 5.2, sarà erogato alla presentazione:

i) della richiesta di accredito;

ii) della documentazione attestante sia lo "Stato di Avanzamento Lavori" approvati, sia l'effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi, o la documentazione comprovante l'ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001;

iii) della diagnosi energetica o della certificazione di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001;

iv) della rendicontazione relativa alla spesa per la realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi, o per l'ottenimento di conformità del sistema di gestione dell'energia ISO 50001;

v) del modulo predisposto da ENEA;

	vi)	dell'elenco delle imprese beneficiarie;
	vii)	per ciascuna impresa beneficiaria, del costo sostenuto per la
		realizzazione delle diagnosi energetiche e/o certificazioni ISO
		50001.
	5.3 Le modalità e i tempi di erogazione del cofinanziamento concesso dal	
	Ministero dello sviluppo economico è subordinato al rispetto dei criteri di	
	cui all'articolo 5, comma 4, dell'Avviso.	
	5.4 La Regione si impegna a trasmettere al MISE-DG MEREEN il costo	
	sostenuto da ciascuna impresa beneficiaria per gli interventi di	
	efficientamento realizzati e per quelli realizzabili, unitamente ai tempi di	
	ritorno dei relativi investimenti e alla stima dei risparmi energetici	
	consequibili.	
	5.5 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 dell'Avviso, le	
	informazioni elencate al punto 5.2, saranno trasmesse dal MISE-	
	DGMEREEN al MATTM-DGCLE.	
	5.6 In tutti i casi in cui la realizzazione del programma oggetto della	
	presente Convenzione subisca una diminuzione della spesa	
	complessivamente prevista, l'importo del cofinanziamento di cui al punto	
	5.1 sarà ridotto in proporzione.	
	5.7 in ogni caso, la richiesta di cofinanziamento potrà essere presentata dalla	
	regione, con riferimento all'anticipo di cui al punto 5.2 lettera a), entro il	
	termine massimo di 6 mesi dalla stipula della presente convenzione e, con	
	riferimento al saldo di cui al punto 5.2 lettera b), entro il termine massimo di	
	3 mesi dalla data di conclusione del programma di cui all'articolo 3,	
	paragrafo 3.1. della presente convenzione. La mancata presentazione della	

suddetta richiesta comporta la decadenza dal beneficio e quindi la revoca del cofinanziamento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7.1.

Art. 6

(Verifiche)

6.1 La Regione è obbligata a fornire tutti i dati e tutte le informazioni, relativi alle attività di cui al precedente art. 5, che il MiSE-DGMEREEN riterrà di acquisire durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

6.2 Qualora intervengano revoche dei finanziamenti erogati alle imprese beneficiarie successivamente alla data di erogazione della quota di cui al punto 5, comma 2, lettera b), la Regione provvede al recupero dell'intero ammontare versato all'impresa, successivamente riversando al MISE-DGMEREEN la quota di spettanza statale.

Art. 7

(Revoca del cofinanziamento)

7.1 Il MiSE-DGMEREEN avrà facoltà di revocare interamente o la quota parte del cofinanziamento concesso, laddove la Regione non rispetti le disposizioni di cui alla presente convenzione.

7.2 Resta ferma la facoltà, da parte del MiSE-DGMEREEN, di disporre controlli e di richiedere, in qualsiasi momento, tramite posta elettronica certificata, chiarimenti e informazioni in merito al progetto cofinanziato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste, il Ministero si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento concesso.

Art. 8

(Risoluzione)

8.1 Fermo restando quanto previsto dalle altre clausole della presente Convenzione, la medesima Convenzione potrà essere risolta in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, per mutuo consenso risultante da atto scritto, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione. A tale ultimo proposito, le Parti si obbligano ad informarsi reciprocamente dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della prestazione che non consentano il regolare adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e si obbligano, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

8.2 Le Parti hanno il diritto di risolvere la presente Convenzione qualora l'altra Parte si rendesse colpevole di negligenza grave quale, a titolo semplificativo, ripetute e rilevanti carenze nell'esecuzione della Convenzione. In tale ipotesi, e sempre che l'altra Parte non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata con preavviso di non meno di 15 (quindici) giorni, la Convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. con le conseguenze previste dalla legge.

Art. 9

(Referenti di Convenzione - Comunicazioni)

9.1 Responsabili del coordinamento e dell'attuazione della presente Convenzione sono per il MiSE-DGMERREEN l'ing. Mauro Mallone,

Dirigente responsabile della Divisione VII (DGMEREEN- Div. VII), e per la Regione Campania il Dott. Alfonso Bonavita, Dirigente responsabile della Unità Operativa Dirigenziale “Energia e Carburanti”.

9.2 Fatti salvi i casi in cui le clausole della presente Convenzione richiedano espressamente la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dai successivi paragrafi del presente articolo, qualsivoglia comunicazione tra le Parti riguardante l'espletamento della presente Convenzione:

(i) dovrà essere effettuata per iscritto, anche a mezzo di e-mail, da cui risultino il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione;

(ii) se destinata: (a) al MiSE-DGMEREEN, dovrà essere indirizzata all'ing. Mauro Mallone – DGMEREEN – Divisione VII, Via Molise 2, 00187 Roma, mauro.mallone@mise.gov.it; e (b) alla Regione Campania dovrà essere indirizzata al Dott. Alfonso Bonavita, Unità Operativa Dirigenziale “Energia e Carburanti”, alfonso.bonavita@regione.campania.it.

9.3 Laddove le Parti intendano conferire data certa ad una comunicazione, nonché nei casi in cui le clausole della presente Convenzione richiedono espressamente la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), le relative comunicazioni, a pena di inefficacia, dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: (i) quanto al MiSE-DGMEREEN, all'indirizzo dgmereen.div07@pec.mise.gov.it; e (ii) quanto alla Regione, all'indirizzo dg02.uod04@pec.regione.campania.it.

4 E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra Parte qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per

l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Art. 10

(Modifiche della Convenzione)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 11

(Rinvio al Codice Civile)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile, in particolare per la disciplina e le modalità di risoluzione.

Art. 12

(Foro competente)

12.1 Le Parti si impegnano a risolvere qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione in via amichevole.

12.2 Qualora non fosse possibile risolvere le controversie secondo quanto indicato nel precedente comma sarà competente, in via esclusiva ai sensi dell'articolo 29 del c.p.c., il Foro di Roma, rinunciando espressamente fin da ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

Per il MiSE-DGMEREEN

Per la Regione Campania

(Dott.ssa Rosaria Romano)

(Dott.ssa Roberta Esposito)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare tutte le clausole della presente convenzione ed in particolare le seguenti: 6, 8 e 12.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

Per il MiSE-DGMEREEN

Per la Regione Campania

(Dott.ssa Rosaria Romano)

(Dott.ssa Roberta Esposito)